

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 12/06/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36343-tribunale-di-ragusa-ordinanza-n-49-2014-in-materia-di-rideterminazione-di-pena-coperta-da-giudicato-a-seguito-di-patteggiamento-per-il-reato-di-cui-all-art-73-d-p-r-309-1990-e-della-successiva-se>

Autori:

Tribunale di Ragusa, Ordinanza n. 49/2014 in materia di rideterminazione di pena coperta da giudicato (a seguito di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 e della successiva sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale).

Tribunale di Ragusa, Ordinanza n. 49/2014 in materia di rideterminazione di pena coperta da giudicato (a seguito di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 e della successiva sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale).



TRIBUNALE DI RAGUSA

N. 5312/2013 R.G.N.R.
N. 1035/2013 R.G.Trib.
N. 49/2014 R.G.Es.

Il Giudice dell'esecuzione, dott. Elio Manenti,

letta la richiesta depositata il 09-04-2014 nell'interesse di ..., nato in ... l'..., ivi residente in via ... e attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Ragusa, assistito e difeso di fiducia dall'avv. ... del foro di Modica, volta alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza di questo Tribunale n. 880/2013 del 26-11-2013 mediante applicazione della normativa risultante dalla pronuncia n. 32/2014 della Corte Costituzionale;

considerato, in particolare, che il difensore ha richiesto l'individuazione della porzione di pena non corrispondente *“alla nuova cornice edittale, dichiararla non eseguibile... applicando la normativa previgente”*;

rilevato che, con la citata sentenza del 26-11-2013, è stata applicata nei confronti del ... – ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. – la pena di tre anni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati allo stesso ascritti (capo A art. 73 c.1 D.P.R. 309/1990, capo B artt. 81 e 337 c.p., fatti commessi in Pozzallo il 07-11-2013), uniti dal vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa l'applicazione di un aumento per la contestata recidiva;

rilevato, altresì, che con la medesima pronuncia il ... è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ex artt. 445 c.1 c.p.p. e 29 c.1 c.p., e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali nonché di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare ai sensi degli artt. 445 c.1 e 535 c.p.p., oltre alla confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro secondo quanto previsto dagli artt. 240 c.2 c.p. e 85 c.3 D.P.R. 309/1990;

premessi che la suddetta statuizione è divenuta irrevocabile in data 12-02-2014;

considerato che, con sentenza n. 32/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 272/2005, convertito in l. 49/2006;

rilevato che, in motivazione, la Consulta ha precisato come *“una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate... esso prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette 'droghe leggere' (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa)...”*;

considerato che il capo A) attiene al reato di cui all'art. 73 c.1 D.P.R. 309/1990 e, in particolare, all'illecita detenzione – al fine di farne cessione a terzi – di sostanza stupefacente del tipo marijuana (del peso complessivo pari a 83,22 grammi);

rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 73 c.4 D.P.R. 309/1990 (nella formulazione anteriore alla normativa dichiarata incostituzionale), *“se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468”*;

ritenuto che l'art. 30 della l. 87/1953 delinea un perimetro operativo più esteso rispetto a quello prescritto dall'art. 673 c.p.p.;

considerato, al riguardo, come – nella nota vicenda attinente all'ipotesi di giudizio abbreviato richiesto ai sensi dell'art. 30 c.1 lett. b) della l. 479/1999 – le Sezioni Unite abbiano recentemente precisato che <<

Il riferimento generico alla "norma dichiarata incostituzionale" evoca qualsiasi tipologia di norma penale - comprese quindi quelle che incidono sul *quantum* sanzionatorio - e non incontra il limite che, invece, contraddistingue la portata applicativa dell'art. 673 cod. proc. pen., circoscritta alla sola "norma incriminatrice" in senso stretto, costitutiva cioè di un autonomo titolo di reato. Ne consegue che non è estraneo alla *ratio* del richiamato art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953 l'impedire che anche una sanzione penale, per quanto inflitta con una sentenza divenuta irrevocabile, venga ingiustamente sofferta sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale: la conformità a legge della pena, e in particolare di quella che incide sulla libertà personale, deve essere costantemente garantita dal momento della sua irrogazione a quello della sua esecuzione (Sez. 1, n. 26899 del 25/05/2012, Harizi, Rv. 253084; Sez. 1, n. 19361 del 24/02/2012, Teteh, Rv. 253338; Sez. 1, n. 977 del 27/10/2011, dep. 13/01/2012, Hauohu, Rv. 252062; in tema di ineseguibilità della porzione di pena riferibile a circostanza aggravante incostituzionale).

>> (Cass., Sez. Un., sent. n. 18821/2014);

ritenuto, correlativamente, che si debba rideterminare la pena inflitta con sentenza n. 880/2013 emessa dal Tribunale di Ragusa il 26-11-2013;

ritenuto, in merito, che non sia ammissibile consegnare siffatta rideterminazione ad un nuovo patteggiamento ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., poiché: a) come chiarito dalle medesime Sezioni Unite, l'accoglimento della questione sollevata deve essere l'effetto di un'operazione sostanzialmente ricognitiva e non deve richiedere la riapertura del processo (sent. cit.); b) in tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che - una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso - diviene irrevocabile, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (Cass., sez. IV, sent. n. 38070/2012); c) non sarebbe ipotizzabile alcuna forma di giuridica coazione per un nuovo accordo nei confronti del condannato e, nondimeno, persisterebbe l'obbligo di rideterminare la pena;

rilevato che la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa è stata, in sede di patteggiamento, così determinata: pena base per il delitto di cui al capo A), anni sei di reclusione (pari al minimo edittale secondo la normativa dichiarata incostituzionale) ed euro 30.000,00 di multa (di poco superiore al minimo edittale), ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa (dunque ridotta di un terzo), aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B) alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 21.000,00 di multa (dunque

aumentata di sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa), ridotta per il rito (di un terzo); ritenuto, pertanto, che si debba porre come pena detentiva base il minimo edittale, pari – sulla base della normativa anteriore a quella dichiarata incostituzionale – a due anni di reclusione; ritenuto che la pena pecuniaria di base, non essendo pari al minimo edittale, debba essere determinata in modo aritmetico secondo la seguente equazione: X (pena da individuare) : 5.164 (pari al minimo edittale nella disciplina anteriore a quella dichiarata incostituzionale) = 30.000 (pari alla pena individuata in sede di patteggiamento) : 26.000 (pari al minimo edittale nella disciplina dichiarata incostituzionale);

considerato, quindi, che la pena pecuniaria di base è pari alla multa di euro 5.958,46 ($30.000 \times 5.164 : 26.000$);

considerato che la pena di due anni di reclusione ed euro 5.958,46 di multa va ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in tal modo pervenendo ad una pena di sedici mesi di reclusione ed euro 3.972,31 di multa;

rilevato che la pena in oggetto va aumentata di sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, per la continuazione con il reato di cui al capo B);

considerato, infine, che la pena risultante – pari a ventidue mesi di reclusione ed euro 4.972,31 di multa – va ridotta di un terzo per il rito, sicché la pena finale è pari a mesi quattordici e giorni venti di reclusione ed euro 3.314,87 di multa (mesi ventidue di reclusione, pari a giorni 660, ridotti di un terzo a giorni 440, pari a quattordici mesi e venti giorni; euro 4.972,31 di multa, somma ridotta di un terzo all'importo di euro 3.314,87);

ritenuto che, all'esito di siffatta rideterminazione, vadano revocate la declaratoria di interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ai sensi dell'art. 29 c.1 c.p. e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ex art. 445 c.1 c.p.p., laddove persiste l'efficacia della condanna al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare (v. *ex multis* Cass., sez. II, sent. n. 43915/2003) nonché del provvedimento di confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro;

P.Q.M.

visti gli artt. 665 e ss. c.p.p., 30 l. 87/1953,

ridetermina la pena applicata nei confronti di ... con sentenza n. 880/2013, emessa dal Tribunale di Ragusa il 26-11-2013, in misura pari a mesi quattordici e giorni venti di reclusione ed euro 3.314,87 di multa;

revoca la declaratoria di interdizione dai pubblici uffici e la condanna al pagamento delle spese processuali, salve le ulteriori statuizioni.

Ragusa, 20-05-2014.

Il Giudice
dott. Elio Manenti